

### 3 - I miei diritti dopo il processo

#### A. Ho diritto a proporre appello contro la sentenza del giudice?

Sì, se una pena detentiva superiore a due mesi è stata inflitta dal *Monomeles Plimmiiodikio* (tribunale penale monocratico) o quattro mesi dal *Trimeles Plimmiiodikio* (tribunale penale a tre giudici) o di almeno due anni dal *Mikto Orkoto Dikastirio* (tribunale misto), o se un tribunale per i minorenni in composizione monocratica o collegiale ha disposto il collocamento in un centro di detenzione minorile o misure di riabilitazione o terapeutiche.

#### B. Di quali altre opzioni di ricorso dispongo?

Una domanda di annullamento del procedimento entro il termine di 15 giorni, qualora l'imputato oggetto di una condanna definitiva non sia stato in grado, entro il termine prescritto, per cause di forza maggiore o per altri motivi insormontabili, di portare in qualsiasi modo all'attenzione del giudice un impedimento insormontabile alla sua comparizione in giudizio e di chiedere la sospensione del procedimento. Una domanda di annullamento della decisione se l'imputato nella sentenza di condanna figura avente residenza sconosciuta, anche se quest'ultima era nota al momento della notifica dell'atto di imputazione.

#### C. Quali sono le conseguenze in caso di condanna?

##### I. Casellario giudiziale

Ogni sentenza di condanna irrevocabile è iscritta nel casellario giudiziario. Tutte le pene appaiono sulla copia per uso giudiziario, mentre la copia per uso generale trascorso il periodo di tre anni non menziona più le pene detentive fino a sei mesi, e trascorsi otto anni le pene detentive fino a cinque anni, trascorsi otto anni le pene detentive dopo venti anni. Il registro viene distrutto quando la persona interessata raggiunge l'età di 80 anni o cinque anni dopo la fine del periodo di sospensione.

##### ii. Esecuzione della sentenza, trasferimento dei detenuti, sospensione condizionale della pena e sanzioni sostitutive

Se una persona è condannata ad una pena detentiva inferiore a tre anni il giudice dispone la sospensione dell'esecuzione della pena per un periodo da uno a tre anni, a meno che non ritenga, sulla base di elementi specificamente indicati nella motivazione, che l'esecuzione della pena sia assolutamente necessaria per impedire alla persona condannata di commettere ulteriori reati. Sono consentiti il riconoscimento e l'esecuzione da parte della Grecia di una sentenza emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea che irroga una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di una corrispondente sentenza emessa da un giudice nazionale dalla Grecia nei confronti di un altro Stato membro dell'Unione europea. La persona condannata deve trovarsi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione. È necessario verificare la doppia incriminazione, ad eccezione di taluni reati gravi punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni.

■ Ultimo aggiornamento: 14/08/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.